



**TRIBUNALE DI MONZA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

**Il Giudice**

Nella persona del Dott. Andrea Canepa  
nel procedimento iscritto al n. 1146/2024 R.G.  
all'esito dell'udienza tenuta in data 04 Marzo 2025 con le modalità  
cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive  
modifiche;  
lette le note di udienza;  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- **CP\_1** in persona del legale rappresentante pro  
**tempore** rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Golisano;

*- parte attrice opponente;*

e

- **CP\_2** in persona del legale rappresentante pro  
**tempore** rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Aletti;

*- parte convenuta opposta;*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La parte attrice opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla  
controparte per canoni di locazione non pagati eccependo



innanzitutto l'incompetenza dell'adito tribunale e, nel merito, disconoscendo il contratto di locazione oggetto di giudizio ai sensi dell'art. 2719 cc.

Si costituiva la parte convenuta opposta contestando l'eccezione di incompetenza ex adversis sollevata e chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Va in primis respinta l'eccezione di incompetenza considerato che la clausola arbitrale contrattualmente prevista, in violazione dell'art. 1341 cc., non risulta essere stata inclusa tra quelle riportate in calce per la doppia sottoscrizione; tale clausola si pone inoltre in insanabile contraddizione con quella immediatamente successiva che stabilisce proprio la competenza territoriale del Tribunale di Monza. Alla luce delle suesposte osservazioni può quindi affermarsi l'invalidità della clausola in esame.

Anche nel merito l'opposizione è infondata atteso che il disconoscimento della copia del contratto di locazione operato dall'opponente appare inefficace in quanto effettuato del tutto genericamente senza alcun specifico riguardo al documento originale ed ai profili di non conformità che si intende contestare (cfr. sul punto Cass. 17313/2021).

Del tutto infondato è infine il riferimento dell'opponente all'insufficienza delle fatture quale dimostrazione del credito fatto valere dall'opposta; il contratto di locazione è infatti idoneo a costituire prova dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento dei canoni della quale CP\_1 non ha invece in alcun modo documentato l'estinzione.

Le spese di lite, liquidate come n dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la



soccombenza. Non si ravvisano invece gli estremi per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. non apparendo l'opposizione, quanto meno sotto il profilo dell'eccezione di incompetenza sollevata, completamente priva di qualsiasi senso giuridico.

### **P.Q.M.**

- 1) Respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo.
- 2) Condanna la parte opponente in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere la parte opposta delle spese di giudizio che si liquidano in euro 4500,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- 3) Respinge ogni altra domanda o eccezione presentata dalle parti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Monza, 04 Marzo 2025.

Il Giudice  
Andrea Canepa